

ALCUNE
RIFLESSIONI SU
THE FORCE OF LAW
DI SCHAUER

GIORGIO MANIACI



Alcune riflessioni su *The Force of Law* di Schauer

Some Considerations on Schauer's *The Force of Law*

GIORGIO MANIACI

Professore associato di Filosofia del Diritto, Università di Palermo.

E-mail: giorgio.maniaci@unipa.it

ABSTRACT

In questo articolo, analizzerò alcuni argomenti sviluppati da Schauer nel suo libro *The Force of Law*, in particolare, il ruolo della coercizione nel diritto. La coercizione non è solo una caratteristica tipica, ma è anche una caratteristica empirico-universale, presente in tutti i sistemi giuridici, sistemi di diritto positivo, che esistono, esisteranno nel futuro prossimo, e sono storicamente esistiti.

In this article, I will analyze some arguments developed by Schauer in this book *The Force of Law*, in particular the role of the coercion in law. Coercion is not only a typical feature of law, but is an empirical-universal feature, present in all systems of positive law which exist, will ever exist and historically existed.

KEYWORDS

Caratteristiche del diritto, coercizione, obbligo giuridico

Features of law, coercion, legal obligation

Alcune riflessioni su *The Force of Law* di Schauer

GIORGIO MANIACI

Da poco tempo, è stato pubblicato, presso la Harvard University Press, il volume di Frederick Schauer, *The Force of Law*. L'autore effettua, nel volume, un'analisi sistematica e brillante del ruolo della coercizione nel diritto. Non farò un'esegesi o una sinossi del volume, ma ne individuerò i punti salienti, cercando di svilupparli anche autonomamente, dove Schauer non dice.

Uno degli aspetti più importanti del volume concerne un'affermazione che Schauer fa relativa agli studi di teoria del diritto. Schauer rileva, correttamente, come vi sia un grande errore nelle teorie contemporanee che indagano il concetto di diritto e di normatività, inaugurate soprattutto da Raz. L'errore è il seguente. Studiare le cosiddette caratteristiche essenziali del diritto, cioè le condizioni necessarie e sufficienti per l'uso del termine, in ogni caso possibile, in ogni mondo possibile, ammesso che esistano per il termine diritto, non è tanto utile quanto possa sembrare. È molto più utile studiare le caratteristiche tipiche, statisticamente ricorrenti, nel diritto, cioè le caratteristiche empiricamente presenti in tutti, o nella maggior parte degli ordinamenti sociali realmente esistenti, che chiamiamo diritto.

Ci sono alcune caratteristiche empiriche la cui conoscenza è importante relativamente ad un fenomeno, che non sono caratteristiche universalmente presenti in tutti gli enti denominati con lo stesso termine. Schauer fa l'esempio del fatto che il vino comunemente è prodotto dall'uva, anche se non mancano casi di vini prodotti dall'ananas. Ora il fatto che il vino sia prodotto dall'uva o che gli uccelli normalmente volino, anche se i pinguini non lo fanno, è una caratteristica importante, dal punto di vista conoscitivo, per comprendere l'ente denominato vino o uccello¹. In particolare, Schauer osserva che la coercizione è un elemento caratteristico del diritto positivo, un elemento caratteristico anche degli ordinamenti che possiedono un elevato grado di coesione, pace sociale, bassi tassi di violenza, un elevato grado di rispetto dei diritti umani, di solidarietà e cooperazione tra membri della collettività, come negli Stati sociali del Nord Europa. A maggior ragione, tale elemento è presente in ordinamenti dispotici, dittatoriali, che sono pur sempre denominati diritto.

Inoltre, come afferma anche Barberis², diritto (oggettivo) è un *cluster concept*, un concetto affetto da vaghezza combinatoria, perché manca una caratteristica comune, necessaria, a tutti gli usi del termine diritto, perché le proprietà normalmente presenti nel diritto positivo (oggettivo), come coattività, istituzionalità non sono presenti nel diritto naturale. La coercizione è, dunque, una caratteristica

¹ Cfr. SCHAUER 2015, 35 ss.

² Cfr. BARBERIS 2003, 93.

ricorrente del diritto positivo, una caratteristica tipica, assente in casi soprannaturali o fantascientifici di diritto, come le regole di una società di angeli. Il discorso di Schauer è corretto e sicuramente importante, ma si può anche dire di più. Non è soltanto che la coercizione sia una caratteristica tipica, presente in molti ordinamenti giuridici, come il fatto che il vino sia prodotto dall'uva, ma la coercizione è una caratteristica presente in tutti gli ordinamenti giuridici positivi, empiricamente esistenti ed esistiti, una caratteristica universalmente presente in tutti gli ordinamenti positivi, storicamente esistiti ed esistenti, e che sappiamo, con sufficiente certezza, esisteranno empiricamente in un futuro prossimo³. Ordinamenti umani. Possiamo denominare una caratteristica, presente in tutti gli enti empiricamente esistenti ed esistiti, o che sappiamo esisteranno, con sufficiente certezza, in un futuro prossimo, caratteristica *empirico-universale*. Tale caratteristica non è *contingente*, nel senso che, per quanto ne sappiamo del mondo empirico, è assente in alcuni enti che esistono empiricamente o sappiamo esisteranno, con sufficiente certezza, in un futuro prossimo, ma è, per quanto ne sappiamo del mondo, universale (fino a quando non cambi radicalmente la natura umana).

Facciamo l'esempio del termine "essere umano". I dizionari e le enciclopedie più comuni riportano la seguente definizione relativamente all'uso biologico o zoologico⁴. Le condizioni necessarie e sufficienti riportate per l'uso del termine "essere umano" sono la presenza in un mammifero primate della famiglia degli ominidi di statura eretta, poca pelosità, due mani con pollice opponibile, di elevato sviluppo del sistema nervoso centrale, di capacità di produrre un linguaggio astratto e simbolico, e di trasmetterlo in forma di cultura alle future generazioni. Tale definizione descrive le condizioni necessarie e sufficienti per l'uso del termine, nel senso delle caratteristiche presenti in tutti i casi di essere umano (sano), in qualunque mondo possibile? Ovviamente, con riferimento ad esempi fantascientifici, questa definizione entra in crisi. Un cyborg come nel film *Terminator Salvation*, che ha esternamente una struttura del tutto umana, con tessuti, sangue, cervello, cuore, polmoni, ecc, ma che, dentro, ha una struttura in metallo è ancora un essere umano? Un cane con la testa di uomo, come nel film *L'invasione degli ultracorpi*, è un essere umano? La

³ Alcuni sostengono che oltre al diritto caratterizzato dalla presenza della coercizione ci sarebbero anche il soft law, cioè il pre-law, cioè direttive e documenti preparatori di leggi o trattati internazionali, il post-law, direttive successive di applicazione del diritto vero e proprio, e il para-law. Il terzo gruppo, o *para-law*, è il più problematico e resistente alle teorie tradizionali, perché gli altri due possono essere in qualche modo assorbiti entro gli schemi tradizionali, dicendo che il primo non è ancora diritto, e il secondo lo è in virtù del vero diritto, dunque per qualità derivata, ovvero utilizzando la teoria di Bobbio per cui non è necessario che il pre-law e il post-law contengano una sanzione, purché siano parte di un ordinamento giuridico nel suo complesso munito di sanzioni. Dunque, il *para-law*, semplicemente, non sarebbe diritto (salvo faccia parte di un ordinamento che contenga sanzioni).

⁴ Cfr. voce "Uomo", Dizionario Sabatini-Colletti, http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/U/uomo.shtml; Voce "Uomo", Vocabolario Treccani, <http://www.treccani.it/vocabolario/uomo>.

testa di Richard Nixon, come nei divertenti cartoni *Futurama*, che parla dentro un barattolo di vetro, è un essere umano?

Ha senso affermare che le caratteristiche della statura eretta, della presenza di un corpo con mani e pollice opponibile, non siano caratteristiche essenziali, perché possiamo immaginare un mondo possibile di teste umane parlanti senza corpo, o innestate in corpi di animali non umani? Ovviamente no, non ha senso. La definizione nell'ambito biologico e zoologico, cioè scientifico, è chiara così com'è, non ha bisogno di essere valida in casi soprannaturali o fantascientifici. Le caratteristiche individuate sono empirico-universali, non contingenti. Bene. Lo stesso vale per le definizioni scientifiche di diritto. Il fatto che in una società di angeli possa esserci "diritto" senza coercizione è interessante, ma non ci dice nulla sulle caratteristiche universalmente presenti negli ordinamenti giuridici storicamente esistenti e che storicamente sappiamo esisteranno in un futuro prossimo. Negli ordinamenti umani, dunque positivi, esistenti, passati e futuri prossimi, la coercizione è una caratteristica empirico-universale, ed è *essenziale*, paradigmatica (non solo perché empirico-universale ma) perché è una caratteristica distintiva del diritto rispetto ad altre pratiche sociali (una differenza specifica rispetto al *genus* "insieme di regole", rispetto ad altri insiemi di norme), che ci consente di distinguere il diritto da altri fenomeni, come la morale sociale, le regole di etichetta, di buona educazione, le regole dei giochi, la religione ecc. Con buona pace di Raz e raziani assortiti. Perché quello della società di angeli è un esempio di società soprannaturale, e chi ci crede lo fa sulla base di assunzioni metafisico-trasendenti assolutamente arbitrarie, dal punto di vista razionale e logico, nel senso che non ci sono prove empiriche sufficientemente certe che esista una società di angeli, né che non esista, come ci sono prove empiriche sufficientemente certe che l'acqua bolle a cento gradi o che l'acqua spegne il fuoco. Razionalmente non si sa se esista una società di angeli, dunque perché preoccuparsi di quale diritto ci sarebbe in tale società?⁵

Schauer, che considera la coercizione un elemento tipico degli ordinamenti giuridici, spinge fino alle estreme conseguenze la sua definizione giuspositivista di diritto. Secondo Schauer anche la mafia, un ordinamento sociale coercitivo che prevede regole primarie e secondarie nel senso di Hart, e verosimilmente anche una norma di riconoscimento che stabilisce la validità delle norme da osservare, norme emanate da una cupola prestabilita, anche la mafia, dunque, è un sistema giuridico⁶. In realtà, senza adottare definizioni ideologiche o giusnaturalistiche del diritto, è possibile negare validità giuridica al sistema mafioso, cosa peraltro in linea con il linguaggio ordinario, dove sembra strano parlare della mafia come di un sistema giuridico. Perché quello mafioso è un sistema che, all'interno di un territorio, lo dice lo stesso Schauer, non ha il monopolio ultimo dell'uso della

⁵ Cfr. GUASTINI 2017, 75.

⁶ Cfr. SCHAUER 2015, 161 ss.

forza, ma anzi si muove in contrasto con il sistema prevalente che ha il monopolio ultimo dell'uso della forza.

Il secondo aspetto importante de *La Forza del diritto* è riconoscere che la definizione di obbligo giuridico di Austin, basata su una relazione concettuale tra obbligo e sanzione, è inadeguata⁷. Un obbligo giuridico può esistere anche senza sanzioni. Come può esistere un obbligo morale del resto. Purché sia stabilito da una norma valida, prodotta in modo valido all'interno dell'ordinamento. Può esistere *a legal obligation*, senza sanzioni, anche perché è possibile che alcune persone obbediscano al diritto, adempiano un obbligo, solo perché e in quanto sia un obbligo giuridico. Obbedire il diritto *qua*, in quanto, diritto, the law *qua* law. E, tuttavia, Schauer avverte, correttamente, che tale eventualità sia piuttosto rara, poco comune⁸. È possibile che alcune persone adempiano un obbligo, perché e in quanto sia un obbligo giuridico, ma nella stragrande maggioranza dei casi le persone obbediscono perché hanno buone ragioni, ragioni morali per farlo, perché condividono moralmente il contenuto dell'obbligo medesimo, o i principi e valori cui si è ispirato il legislatore nell'emanare la norma che impone quell'obbligo, o credono nella legittimità dell'ordinamento che lo ha emanato, per ragioni morali, ad esempio perché democratico, perché tutela i diritti fondamentali, perché la norma che prevede l'obbligo in questione è stata emanata da un organo rappresentativo democratico, attraverso una procedura razionale, imparziale, aperta al pubblico, controllata dagli organi di stampa, ecc.

Oppure è possibile che alcuni obbediscano, perché hanno paura di sanzioni sociali, o di sanzioni giuridiche. La possibilità di qualcuno che obbedisca al diritto solo in quanto diritto, la possibilità di un giuspositivista ideologico estremo, *puro*, è più teorica che pratica. Anche perché un giuspositivista ideologico puro che obbedisca alla legge in quanto legge, indipendentemente dal suo contenuto e dalla procedura con cui è stata emanata, indipendentemente da sanzioni sociali o giuridiche, sembra abbia poca razionalità e poca autonomia, come si chiede lo stesso Schauer nel suo libro *Thinking like a Lawyer*⁹. Ha senso obbedire ad un'autorità pratica solo in quanto autorità, indipendentemente da ragioni morali relative al contenuto o alla procedura di emanazione delle sue direttive, indipendentemente da sanzioni sociali o giuridiche? Quello che per Schauer è un dubbio, per me è una certezza. È poco razionale ed è indice di scarsa autonomia obbedire alle direttive di qualcuno solo e in quanto sia considerato un'autorità pratica, indipendentemente dalla condivisione di regole e principi rilevanti (procedurali o sostanziali) tra il destinatario delle direttive e l'autorità che le ha emanate, autonomia nel senso della capacità di dare

⁷ Cfr. SCHAUER 2015, 32 ss. Schauer sostiene che, sebbene Bentham abbia a volte affermato proprio questo, in realtà egli non credeva che la coercizione fosse parte di una definizione di comando giuridico.

⁸ Cfr. SCHAUER 2015, 48 ss.

⁹ Cfr. SCHAUER 2005, 108.

norme a se stessi, senza conformarsi passivamente ai desideri e alle preferenze altrui (anche dell'autorità), autonomia come capacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro (l'autorità), come ammoniva Kant in *Cos'è l'illuminismo*.

Dunque, può esistere *a legal obligation*, senza sanzioni. Avere un obbligo di fare X significa deonticamente, semplicemente, che è vietato, non è permesso, non fare X. E, tuttavia, questo il nocciolo di verità della definizione di Austin, si tratta di un obbligo imperfetto o debole, a livello pragmatico. Perché se non viene adempiuto dalla maggior parte dei consociati, ovvero se non viene adempiuto da una minoranza, si trasforma in un *obbligo di carta*, come insegna la distinzione giusrealista tra *law in books* e *law in action*, non potendo essere sanzionato l'inadempimento.

Il terzo aspetto importante de *La Forza del diritto* è indagare l'aspetto coercitivo delle norme che stabiliscono come si stipula un contratto valido, come si effettua un testamento valido, una sentenza valida. Le famose norme secondarie di Hart che prevedono la nullità degli atti compiuti in contrasto con le norme stesse, in relazione alle quali è difficile parlare della nullità come di una sanzione. Se vi sono regole che determinano quando in un gioco il giocatore di una squadra ha segnato un punto, ha fatto, ad esempio nel gioco del calcio, gol, non ha senso affermare che, se il giocatore tira e getta la palla fuori dalla rete, questi sia stato *punito* con la sanzione della nullità o inesistenza del gol. Semplicemente non vi è gol, se il giocatore butta la palla fuori dalla rete. Le norme costitutive, come ricorda Hart, stabiliscono quando, in quali circostanze, sorge un atto giuridico, un testamento, un contratto, e la nullità è semplicemente l'altra faccia della procedura prevista; se non viene seguita la procedura prevista per effettuare un testamento, semplicemente non avremo un testamento valido, e la norma costituisce l'atto di cui parla, l'atto testamento può sorgere solo attraverso la procedura prevista. E, tuttavia, vi sono due aspetti coercitivi in questa vicenda delle norme secondarie e costitutive.

Il primo rilevato da Schauer. Se il testatore sbaglia nell'effettuare il testamento, e anziché due testimoni come previsto dal suo ordinamento, effettua il testamento solo alla presenza di un testimone, il testamento è nullo, e questo comporta una frustrazione dei desideri degli eredi. Le norme secondarie, se non vengono adempiute, possono produrre una grande frustrazione dei desideri e della volontà dei destinatari. I destinatari sono, dunque, *costretti* a utilizzare le norme previste per produrre validamente certi atti, come il testamento, altrimenti non possono produrre gli effetti giuridici voluti, lasciare validamente in eredità dei cespiti¹⁰. Ma c'è un secondo aspetto coercitivo, che Kelsen aveva individuato. Le norme secondarie e costitutive sui testamenti e sui contratti rappresentano antecedenti di una norma più ampia che, ad esempio, punisce il furto, cioè chi si impossessa della cosa altrui, perché definiscono cosa deve intendersi per *cosa altrui*. Se l'erede sfortunato di un

¹⁰ Cfr. SCHAUER 2015, 28 ss.

bene X, lasciategli in eredità in base ad un testamento nullo, cerca di impossessarsi del bene suddetto, contro la volontà del legittimo proprietario, sarà responsabile di furto, questa è la vera sanzione connessa alle regole costitutive, necessarie per produrre un testamento o un contratto di compravendita valido. E si può affermare questo, senza dovere, necessariamente, condividere la teoria kelseniana, che, infatti, non condivido, secondo cui tutte le norme hanno e devono avere una sanzione per poter essere considerate giuridiche. Sanzioni possono essere previste anche in relazione a casi meno eclatanti e molto meno frequenti. Se una Corte di Cassazione insiste, nel corso del tempo, ad applicare varie norme giudicate dalla Corte Costituzionale costituzionalmente illegittime, in contrasto con i principi costituzionali, tali giudici della Corte di Cassazione dovrebbero essere puniti, sanzionati, se non addirittura rimossi o trasferiti, dal Consiglio superiore della magistratura. È sufficiente, in ogni caso, condividere la teoria di Bobbio, secondo cui una norma è giuridica se fa validamente parte di un sistema di norme che contengono sanzioni.

Il quarto aspetto importante de *La Forza del diritto* è riconoscere che non tutti gli ordinamenti giuridici avanzano una pretesa di legittimità, avanzano la pretesa di essere un'autorità legittima nel senso di Raz. Schauer fa l'esempio di regimi dittatoriali o dispotici, come quello di Mobutu nello Zaire, Marcos nelle Filippine, di Suharto in Indonesia o *Papa Doc* Duvalier ad Haiti. In questi casi, il regime si fonda sull'uso sistematico e dispotico della forza, e lo scopo dei leader al potere è soltanto quello di accumulare più ricchezza e potere possibile. In altri termini, dice Schauer, non c'è la pretesa di essere un'autorità legittima, nel senso di Raz, che è molto specifico, perché alcuni dittatori manifestano, chiaramente, la loro pretesa di accumulare più potere e ricchezza possibile, mentre potrebbe esserci un punto di vista interno, di coloro che sono vicini all'élite al potere, e che internalizzano le norme secondarie che stabiliscono la validità delle norme primarie¹¹. E, tuttavia, non risolverò la questione, più che altro empirica, se anche i dittatori più dispotici avanzino una pretesa di legittimità, in un senso più debole e ampio di quello raziano, nel senso del diritto di governare e dell'obbligo dei destinatari delle direttive di obbedire.

Il quinto aspetto importante dell'opera di Schauer è che l'autore individua, correttamente, la ragion d'essere fondamentale di un ordinamento giuridico, dal punto di vista motivazionale. Perché sorge il diritto? Perché sorgono le regole? Perché sorge, nasce, in un certo gruppo sociale l'esigenza di regolare un certo comportamento, vietandolo ad esempio. Ciò accade perché, in quel determinato gruppo sociale, alcuni desiderano, vogliono porre in essere o effettivamente pongono in essere quel determinato comportamento da vietare. In assenza di un desiderio di alcuni di porre in essere il comportamento vietato, il divieto sembra

¹¹ Cfr. SCHAUER 2015, 93 ss.

incomprensibile¹². Questo spiega diverse cose. Innanzitutto, spiega perché un obbligo giuridico non assistito da sanzioni è un obbligo imperfetto o debole, perché se alcuni desiderano porre in essere il comportamento vietato, e non è prevista una sanzione in caso di violazione dell'obbligo, ben presto quell'obbligo si trasforma in un *obbligo di carta*, che è soltanto scritto, ad esempio, nella legge, ma che può essere violato impunemente¹³. In secondo luogo, ciò spiega perché tutte le regole sociali, regole regolative, contengono, in qualche modo, una sanzione. Non necessariamente una sanzione grave come quella giuridica, ma pur sempre una sanzione. Se Tizio fosse ammesso in un gruppo sociale X, e fin da subito gli fosse detto che una delle regole del gruppo X è quella secondo la quale è vietato sedurre le mogli degli altri consociati, e Tizio seducesse apertamente la moglie di un altro, ma questo comportamento non avesse alcuna conseguenza in termini di critica, disprezzo, emarginazione, ostracismo, insomma una conseguenza sfavorevole di qualche genere, diremmo ancora che nel gruppo sociale X vi sia la regola secondo cui è vietato sedurre le mogli degli altri consociati? Ovviamente no. Questo spiega il legame stretto, non concettuale, ma pragmatico, tra obbligo giuridico e sanzione.

In terzo luogo, questo significa che, per capire come nasce e sorge un sistema giuridico, che è un ordinamento sociale coercitivo, dobbiamo tenere in mente che abbiamo bisogno di entrambi i punti di vista, quello del *good man*, e quello del *bad man*, rispetto ai valori del sistema s'intende, non in assoluto. In assenza di un gruppo di accettanti, di un gruppo di consociati che creda in alcuni importanti principi e valori del sistema (importanti all'interno del sistema), anche ove fosse un'élite di giudici e militari che affianca un dispotico dittatore, non si spiegherebbe come quel sistema stia in piedi, perché, cioè, non venga abbattuto. Non può esistere un sistema sociale coercitivo basato esclusivamente sulla paura della sanzione. Ci deve essere qualcuno, anche dicevo una piccolissima minoranza di bastardi al potere, che creda in alcuni importanti principi del sistema, anche ove fossero malvagi ed egoistici. Che questa credenza sia valutativa è ovvio, che sia moralmente giusta è una questione del tutto differente, dipende dai principi in cui ciascun individuo crede, ragion per cui il fatto che vi sia un gruppo di accettanti non è un argomento contro il positivismo metodologico e la non connessione concettuale tra diritto e morale. Che l'élite al potere creda che alcuni importanti principi del sistema siano *giusti* o corretti è possibile, purché giustizia sia un concetto usato in modo da essere compatibile anche con principi egoistici, che non includano universalizzazioni sostanziali, del tipo «Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te», o del tipo «Fai che ciò che è giusto mettendoti nei panni degli altri». Che questa credenza nei principi del sistema sia *morale* è una questione definitoria sull'uso del termine morale, che è ambiguo, dunque è di

¹² Cfr. SCHAUER 2015, 99 ss.

¹³ Sul tema cfr. GUASTINI 2017, 78.

scarso interesse¹⁴. In assenza del *bad man*, di qualcuno che violi o desideri violare le regole del sistema, non si spiegherebbe perché ci sarebbe bisogno di proibire o rendere obbligatori certi comportamenti. E, infatti, alcuni comportamenti vietati in passato, come il duello all'ultimo sangue, in molti paesi occidentali non lo sono più. Non perché il legislatore si sia scoperto liberale o libertario, e permetta che ciascuno duelli a piacimento come e quando vuole, potendo fare della sua vita e del suo corpo ciò che gli piace, ma perché l'intero *background* culturale, la sottocultura dell'aristocrazia militare e non militare, che faceva da sfondo ai duelli all'ultimo sangue, che rendeva sensato difendere il proprio onore in duelli del genere, quell'intera sottocultura è oggi, in Occidente, morta e sepolta. Oggi, se qualcuno vuole difendere il suo onore, e farti un torto, come ritorsione per un torto subito, non ti sfida a duello, ma ti striscia l'automobile, ti offende via internet o ti aggredisce per strada.

Nessuno dei due punti di vista, quello degli accettanti e quello dei non accettanti, è prioritario, lo sono entrambi. L'esistenza di un gruppo di accettanti i principi fondamentali del sistema e di un gruppo di non accettanti, anche potenziali¹⁵, delle regole del sistema giuridico, del *good man* e del *bad man*, è condizione necessaria per l'esistenza di un sistema giuridico; tale caratteristica non è concettualmente necessaria nel senso di presente in ogni uso possibile, in ogni mondo possibile¹⁶, è solo empirico-universale, nel senso precisato.

¹⁴ «A morality in the broad sense would be a general, all-inclusive theory of conduct: the morality to which someone subscribed would be whatever body of principles he allowed ultimately to guide or determine his choices of action. In the narrow sense, a morality is a system of a particular sort of constraints on conduct – ones whose central task is to protect the interests of persons other than the agent and which present themselves to an agent as checks on his natural inclinations or spontaneous tendencies to act». MACKIE 1977, 106.

¹⁵ È possibile che una regola sia rimasta valida, perché in passato è stata spesso violata, anche se oggi non lo è più, ma si teme potrebbe esserlo in futuro, o è possibile che una regola giuridica sia emanata, perché si può ragionevolmente prevedere che alcuni semplicemente desiderino violarla, anche se non lo fanno.

¹⁶ Sul punto cfr. COMANDUCCI 2016, 80.

Riferimenti Bibliografici

- BARBERIS M. 2003. *Filosofia del diritto. Un'introduzione teorica*, 2 edizione, Torino, Giappichelli, 2003.
- COMANDUCCI P. 2016. *A proposito di... Note sparse sulla teoria del diritto del secondo Novecento*, Barcelona, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2016.
- GUASTINI R. 2017. *Distinguendo*, Barcelona, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2017.
- MACKIE J.L. 1977. *Ethics. Inventing Right and Wrong*, London, Penguin Books, 1977.
- SCHAUER F. 2005. *Il ragionamento giuridico*, Roma, Carocci, 2009 (ed. or. *Thinking Like a Lawyer*. Harvard University Press, 2005, trad. it. di G.B. Ratti e V. Velluzzi).
- SCHAUER F. 2015. *The Force of Law*, Cambridge, Harvard University Press, 2015.